

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 1-7592

**Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi post olimpici previsti dalla Legge 65/2012 "Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali Torino 2006".**

A relazione del Presidente Cota e dell'Assessore Ravello:

La Legge 65/2012 "*Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»*", all'articolo 1, comma 1, stabilisce che le risorse già assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» sono destinate all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della Legge 285/2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

A tal fine, ai sensi del comma 2 della stessa norma, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei Comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della Legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla Società di Committenza della Regione Piemonte (SCR), previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.

Visto che gli interventi previsti dalla legge 65/2012 sono riferiti agli impianti olimpici di cui all'allegato 1 della legge n. 285 del 9 ottobre 2000 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" e ss.mm.ii.

Considerato che le risorse messe a disposizione sulla Legge 65/2012 sono riconducibili ai fondi messi a disposizione della legge 285/2000.

Tenuto conto che la finalità della Legge 65/2012 è di garantire l'efficienza e la sostenibilità funzionale per l'uso post-olimpico degli impianti olimpici.

Visto che la Regione Piemonte, con D.G.R. 5 novembre 2001, n. 42-4336 "Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i giochi olimpici invernali Torino 2006" e ss.mm.ii, ha armonizzato le procedure previste dalla Legge 285 con le altre leggi e normative vigenti ed in particolare con la normativa nazionale e regionale in materia di compatibilità e valutazione ambientale, di tutela ed uso del territorio, di rischio idrogeologico e di usi civici.

Dato atto che le attività connesse alla Conferenza di Servizi prevista dall'art. 9 della L. 285/2000 sono state ricondotte alla responsabilità gestionale della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

Visto che la Regione Piemonte, con D.G.R. 29 gennaio 2007, n. 42 – 5183 ha proseguito l'applicazione delle procedure di autorizzazione delle opere necessarie e connesse, ai Giochi olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell'art. 9 della Legge 285/2000 così come esplicitate dalla D.G.R. 5 novembre 2001, n. 42-4336 e ss.mm.ii., stante l'esigenza di garantire efficacemente l'esecuzione delle opere ancora riconducibili al predetto quadro normativo.

Visto che principale interesse della Regione Piemonte è favorire lo sviluppo economico regionale post – olimpico, contribuendo altresì a quello ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali valorizzando il patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali e dei IX Giochi Paralimpici e che a tale scopo con la Legge Regionale 21/2006 è stata costituita la “Fondazione 20 marzo 2006”.

Considerata la necessità di dover garantire la certa e celere chiusura dei procedimenti autorizzativi per gli interventi funzionali all’uso post-olimpico delle opere di cui alla legge 65/2012 anche attraverso le conferenze di servizi.

Dato atto che la disciplina speciale di cui alla L. 285/2000, che assicura economicità, snellezza e certezza del quadro normativo di riferimento, trova applicazione per le conferenze di servizi dei procedimenti relativi alle opere riconducibili alla legge 65/2012.

Considerato di assegnare la responsabilità gestionale ed il coordinamento delle attività connesse alle Conferenze di Servizi dei procedimenti relativi alle opere riconducibili alla legge 65/2012, alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

Considerato che la definizione delle modalità con cui assicurare le procedure autorizzative di cui sopra riveste carattere di indifferibilità ed urgenza per non pregiudicare la realizzazione delle opere di cui alla citata Legge 65/2012 e l’utilizzo delle relative risorse.

Vista la legge n. 65/2012 e ss.mm.ii.;  
vista la legge n. 285/2000 e ss.mm.ii.;  
vista la legge regionale 21/2006;  
vista la D.G.R. 9 aprile 2001, n. 45 – 2741;  
vista la D.G.R. 29 gennaio 2007, n. 42 – 5183;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nei modi di legge,

*delibera*

- di assegnare la responsabilità gestionale ed il coordinamento delle attività connesse alle Conferenze di Servizi dei procedimenti relativi alle opere riconducibili alla legge 65/2012, alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- di dare atto che in attuazione dell’articolo 9 della legge 285/2000, per le opere riconducibili alla legge 65/2012, nel caso di attivazione delle conferenze di servizi, si applicano le procedure di autorizzazione previste dalla suddetta legge 285/2000, così come esplicitate dalla D.G.R. 5 novembre 2001, n. 42-4336 “*Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i giochi olimpici invernali Torino 2006*” e ss.mm.ii., stante l’esigenza di garantire efficacemente l’esecuzione delle suddette opere funzionali all’utilizzo post-olimpico delle opere olimpiche;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)